

## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE .....	2
5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO .....	2
5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo .....	2
5.2.2 Autorizzazione alla vendita .....	2
5.2.3 Requisiti di capacità in immissione .....	2
5.2.4 Garanzie finanziarie .....	3
5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO .....	<b>665</b>
5.4 PERDITA DEI REQUISITI .....	6
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO .....	6
5.6 RICHIESTE NON VALIDE.....	<b>776</b>
5.7 RICHIESTE RIFIutate .....	7
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO.....	7
5.8.1 Oggetto del conferimento .....	7
5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna da Produzione Locale .....	<b>998</b>
5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR .....	9
5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità.....	<b>111110</b>
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO .....	12
5.9.1 La procedura di conferimento della capacità .....	12
5.9.1.1 Oggetto del conferimento.....	12
5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile .....	12
5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici .....	13
5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR.....	14
5.9.1.5 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni .....	<b>151514</b>
5.9.1.6 Richiesta di capacità a seguito di scostamenti definitivi.....	15
5.9.1.7 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta .....	15
5.10 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELL'UTENTE FUNZIONALI ALL'ALLOCAZIONE DEL GAS	15

## **5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE**

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

## **5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO**

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

### **5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo**

La qualifica di Cliente Idoneo è attribuita alla persona fisica o giuridica che rientri nelle categorie individuate dall'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

### **5.2.2 Autorizzazione alla vendita**

In caso di vendita ai Clienti Finali è necessario presentare al Trasportatore l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002.

### **5.2.3 Requisiti di capacità in immissione**

Poiché il sistema gestito dal Trasportatore è interconnesso con il sistema di proprietà dell'Impresa Maggiore e poiché la Rete Nazionale di Gasdotti, pur appartenendo a due Società distinte, viene gestita dal punto di vista commerciale/amministrativo da quest'ultima, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto su RR offerto dal Trasportatore deve:

- a) aver richiesto ed ottenuto dall'Impresa Maggiore capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali appartengono le Reti Regionali operate dal Trasportatore e ai quali fanno capo i Punti di Riconsegna su RR oggetto della richiesta di trasporto; tale requisito si intenderà non più soddisfatto qualora l'Utente per qualsiasi motivo non abbia più accesso, nel periodo di durata del Contratto, a tale capacità;

e/o:

- b) avere la proprietà di quantità di Gas sui Punti di Consegna da Produzione Locale che siano consumate dai Punti di Riconsegna su RR, situati all'interno delle Aree di Influenza delle suddette produzioni, per i quali si richiede congiuntamente la capacità.

La condizione *b)* nasce dalla specificità sia della struttura tariffaria sia del sistema regionale operato dal Trasportatore. Infatti, le produzioni immesse dall'Utente sul sistema regionale gestito del Trasportatore, qualora interamente consumate all'interno dell'Area di Influenza, transitano esclusivamente su Rete Regionale e rientrano pertanto nelle condizioni definite negli art. 7.4 e 7.5 della Delibera 120/01. Nel caso in cui l'Utente che richieda capacità sui suddetti Punti di Consegna, non avesse accesso ai Punti di Riconsegna appartenenti alle Aree di Influenza o i prelievi fossero inferiori ai volumi immessi da tali produzioni, questi dovrà richiedere rispettivamente la totalità o una quota parte di capacità sul relativo Punto di Entrata da Produzione Nazionale all'Impresa Maggiore.

Qualora un Utente acceda esclusivamente al servizio di trasporto sulla RN di proprietà del Trasportatore, dovrà:

- a) richiedere all'Impresa Maggiore, secondo quanto previsto dal codice di rete, la capacità sui Punti di Entrata della RN insistenti sul sistema del Trasportatore;
- b) stipulare un Contratto di Trasporto con il Trasportatore ed uno con l'Impresa Maggiore.

L'Utente è tenuto a fornire al Trasportatore un'autocertificazione dell'avvenuto conferimento di capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Interconnessione Virtuale e/o dei Punti di Entrata sulla rete del Trasportatore da parte dell'Impresa Maggiore.

#### **5.2.4 Garanzie finanziarie**

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, è costituito dal possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari

organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation
<u>BBB-</u>	<u>se fornito da Fitch Ratings</u>

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto richiedente potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.
- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b) ~~e l'esposizione annua<sup>1</sup> dell'Utente sia, all'inizio o nel corso del Contratto di Trasporto, superiore o uguale a euro 50.000 (cinquantamila), il soggetto richiedente dovrà presentare al~~ Trasportatore ~~richiederà~~, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, l'attivazione di una fidejussione bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera, per un valore non superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita: in tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie. Nei casi di conferimenti di capacità di durata non annuale su Punti di Riconsegna termoelettrici, l'importo da garantire sarà pari:
- In caso di conferimenti mensili al corrispettivo di capacità annuale presso il Punto di Riconsegna oggetto del conferimento, riproporzionato su base mensile, moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/2017 e la capacità conferita per il mese oggetto del conferimento;
  - In caso di conferimenti giornalieri al corrispettivo di capacità annuale presso il Punto di Riconsegna oggetto del conferimento, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/2017 e la capacità conferita per i giorni oggetto del conferimento.

---

~~<sup>1</sup> Per esposizione annua si deve intendere il fatturato annuo comprensivo di IVA. Le componenti del fatturato comprendono tutti i corrispettivi di trasporto fatturati dal Trasportatore all'Utente.~~

La copertura dei corrispettivi derivanti dal conferimento di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, di durata diversa da quella annuale, dovrà essere sempre garantita.

Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore entro tre giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto, pena l'inefficacia del Contratto di Trasporto eventualmente stipulato.

A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l'Utente è tenuto al ripristino immediato entro sette giorni di calendario della stessa nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

~~Trimestralmente, entro il 2° giorno lavorativo dei mesi di Gennaio, Aprile e Luglio, il Trasportatore provvederà alla verifica della necessità di integrazione (o eventuale riduzione) delle garanzie inizialmente richieste. Fermo restando quanto stabilito al punto c) del presente paragrafo, Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare la garanzia qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale a euro 15.000 (quindicimila). Nel caso di riduzione, l'Utente è autorizzato a diminuire la garanzia qualora il decremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore a euro 15.000 al 20% dell'importo iniziale.~~

~~L'adeguamento della garanzia deve pervenire in originale al Trasportatore entro il 20° giorno lavorativo del mese in cui è stata segnalata la necessità di adeguamento.~~

L'Utente che debba presentare o adeguare la garanzia per un conferimento di capacità sui punti di Riconsegna termoelettrici di durata diversa da quella annuale è tenuto a far pervenire al Trasportatore la nuova garanzia o l'eventuale adeguamento almeno 3 giorni lavorativi prima rispetto alla data per cui viene richiesto il conferimento.

In alternativa alla fideiussione bancaria a prima richiesta, l'utente potrà presentare al Trasportatore un deposito cauzionale (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttifero a garanzia dell'esposizione calcolata come sopra descritto e con le medesime tempistiche. Il Trasportatore rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", il Trasportatore richiederà una fideiussione a prima richiesta emessa da istituto bancario, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

### 5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro il 27 settembre<sup>2</sup>. Nel caso, invece, di conferimenti di capacità ad Anno Termico già avviato, il Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno tre giorni prima dell'avvio del servizio.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di capacità di trasporto disciplinati dal presente Codice di Rete al capitolo “Transazioni di capacità” ed aventi efficacia a partire dal 1° ottobre di ciascun Anno Termico, all'Utente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Trasporto entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la procedura di cui al paragrafo 5.8.34, sarà applicata una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità non sottoscritti.

### 5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.2 costituisce causa di risoluzione anticipata automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

### 5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l'Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

---

<sup>2</sup> Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, questa deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Alla richiesta di accesso, il Richiedente dovrà allegare la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo<sup>3</sup>.

## 5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b. siano presentate da un soggetto che non abbia uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- c. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito.

## 5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

## 5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

### 5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh<sup>4</sup>/—giorno<sup>5</sup>, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico<sup>6</sup>. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore; non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegn/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

---

<sup>3</sup> I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.3 e quelli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

<sup>4</sup> ~~4 Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g<sup>4</sup>. Le parti del testo in giallo evidenziato si riferiscono alla proposta di modifica al Codice di Rete finalizzata al recepimento delle previsioni di cui alla Delibera 542/2016/R/gas attualmente in consultazione.~~

~~5 Le condizioni di riferimento e la metodologia di conversione da Sm<sup>3</sup>/g a kWh/g della capacità di trasporto disponibile sono descritte nell'allegato B al presente capitolo.~~

~~6 Nelle more dell'approvazione e pubblicazione dei corrispettivi di trasporto in €/a/kWh/g, la fatturazione dei corrispettivi di capacità sarà effettuata sulla base della capacità conferita in Sm<sup>3</sup>/g ottenuta per conversione dai kWh/g attraverso il meccanismo di cui all'Allegato 5B.~~

La capacità di trasporto viene richiesta dall’Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna da Produzione Locale;
- Punti di Riconsegna su RR;
- Punti di Riconsegna termoelettrici.

Per Produzioni Locali si intendono quei quantitativi di Gas di produzione, immessi da centrali di raccolta e trattamento, che transitano esclusivamente sulla Rete Regionale e vengono pertanto prelevati dai Punti di Riconsegna su RR appartenenti all’Area di Influenza di tali immissioni.

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1 Ottobre:

- Capacità di durata mensile per il mese di ottobre (conferimento mensile);

L’Utente inoltre sarà tenuto ad indicare al Trasportatore, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, ai fini dell’applicazione della Delibera 487/2017, l’eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all’alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas-non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell’Anno Termico.



Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.

Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

### ***5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna da Produzione Locale***

Come descritto nel capitolo “Descrizione della rete e della sua gestione”, ciascuno dei Punti di Consegna da Produzione Locale risulta dall’aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale.

### ***5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR***

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l’Anno Termico in corso;
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)<sup>7</sup>;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

---

<sup>7</sup> Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.

Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente, contestualmente ai risultati del conferimento, il Contratto di Trasporto, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro i termini previsti dal paragrafo 5.3.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo “Transazioni di capacità”.

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun

Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.

#### **5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità**

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Ciascun Utente, utilizzando i moduli che il Trasportatore gli renderà disponibili, è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità comunicategli dal Trasportatore. Contestualmente a tale comunicazione l'Utente dovrà fornire:

- la dichiarazione attestante, in alternativa:
  - l'avvenuta richiesta;
  - l'impegno all'inoltro della richiesta entro i termini del ciclo di conferimento ad inizio anno termico previsti dall'Impresa Maggiore di Trasporto;
  - il possesso di capacità di trasporto di cui al paragrafo 5.2.3 lettera a).
  
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere i corrispettivi di trasporto dovuti in relazione alle capacità confermate, l'impegno ad attivare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2.4 e l'impegno a sottoscrivere il Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

## **5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO**

### **5.9.1 La procedura di conferimento della capacità**

#### *5.9.1.1 Oggetto del conferimento*

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni.

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

#### *5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile*

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo “Procedure di coordinamento informativo” – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene

nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

L'Utente in caso di conferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sarà tenuto a comunicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione attraverso le modalità presenti sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzia la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.

Nei casi a) e b) di cui al paragrafo precedente, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita.

#### *5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici*

In relazione ai Punti di Riconsegna termoelettrici, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell'Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all'interno dell'anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas).

Le richieste di capacità di tipo mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9.1.2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e

comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L'Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) La garanzia finanziaria di cui al Paragrafo 5.2.4 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l'Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Ogni primo giorno lavorativo del mese il Trasportatore trasmette agli Utenti un riepilogo dei conferimenti di capacità giornalieri ottenuti nel mese precedente.

Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

#### *5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR*

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo “Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna” e con le modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Come previsto dal paragrafo 5.2.3 lettera a) del presente capitolo, l’Utente dovrà contemporaneamente fornire una autocertificazione che dichiari il possesso di capacità di trasporto a monte sul Punto di Uscita interessato, qualora questa non sia già in possesso del Trasportatore.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.76.

#### *5.9.1.5 Richiesta di capacità per l’avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni*

L’Utente trasmette la richiesta e la data dell’avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo “Procedure di coordinamento informativo”.

#### *5.9.1.6 Richiesta di capacità a seguito di scostamenti definitivi*

L’Utente, a cui il Trasportatore abbia comunicato, durante il mese M, uno scostamento definitivo verificatosi il mese M-1 presso un Punto di Riconsegna su RR, può richiedere un incremento di capacità presso lo stesso Punto entro 2 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione dell’allocazione. L’incremento richiesto ha validità dal primo giorno del mese M.

#### *5.9.1.7 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta*

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita<sup>8</sup>, l’Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.5 (per conferimenti di capacità all’inizio dell’Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

## **5.10 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELL’UTENTE FUNZIONALI ALL’ALLOCAZIONE DEL GAS**

Ai fini dell’allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, l’Utente che abbia ottenuto l’accesso alla rete gestita dal Trasportatore

---

<sup>8</sup> Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.

comunica e si impegna a mantenere aggiornati, secondo le modalità previste al capitolo “Procedure di Coordinamento Informativo”, i dati identificativi dei soggetti a cui fornisce gas naturale in corrispondenza di tali Punti di Riconsegna.



## RESPONSABILITA' DELLE PARTI

<b>18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI</b> .....	<b>2</b>
<b>18.1.1 Inadempienza del Trasportatore</b> .....	<b>2</b>
18.1.1.1 Specifiche di pressione .....	2
18.1.1.2 Specifiche di qualità .....	2
18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione .....	3
<b>18.1.2 Inadempienza dell'Utente</b> .....	<b>3</b>
18.1.2.1 Specifiche di pressione .....	3
18.1.2.2 Specifiche di qualità .....	3
<b>18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione</b> .....	<b>4</b>
<b>18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura</b> .....	<b>4</b>
<b>18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'</b> .....	<b>5</b>
<b>18.2.1 Dolo/colpa grave</b> .....	<b>5</b>
<b>18.2.2 Esclusione di responsabilità</b> .....	<b>5</b>
<b>18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO</b> .....	<b>6</b>
<b>18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore</b> .....	<b>6</b>
<b>18.3.2 Importi maturati</b> .....	<b>7</b>
<b>18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente</b> .....	<b>7</b>
<b>18.3.4 Sospensione del servizio</b> .....	<b>7</b>
<b>18.4 FORZA MAGGIORE</b> .....	<b>8</b>
<b>18.4.1 Definizione</b> .....	<b>8</b>
<b>18.4.2 Cause</b> .....	<b>8</b>
<b>18.4.3 Effetti</b> .....	<b>9</b>
<b>18.4.4 Notifica</b> .....	<b>9</b>
<b>18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto</b> .....	<b>10</b>
<b>18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>10</b>
<b>18.5.1 Competenze dell'Autorità</b> .....	<b>10</b>
<b>18.5.2 Disposizioni transitorie</b> .....	<b>10</b>
18.5.2.1 Esame preventivo .....	10
18.5.2.2 Risoluzione giudiziale .....	11
18.5.2.3 Applicazione.....	11
18.5.2.4 Arbitrato tecnico .....	11
<b>18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>11</b>
<b>18.7 LEGGE APPLICABILE</b> .....	<b>12</b>

## **18.1 INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

### ***18.1.1 Inadempienza del Trasportatore***

#### *18.1.1.1 Specifiche di pressione*

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore e, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) avrà diritto ad ottenere da quest'ultimo, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2.

Ai fini del presente paragrafo, il Trasportatore non sarà considerato inadempiente qualora da uno o più Punti di Riconsegna siano prelevati quantitativi superiori alla portata massima conferita dal Trasportatore all'Utente per gli stessi Punti di Riconsegna.

#### *18.1.1.2 Specifiche di qualità*

Qualora il Gas reso disponibile dal Trasportatore all'Utente presso un qualunque Punto di Riconsegna risulti non conforme alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte del Trasportatore, ne darà tempestiva comunicazione al Trasportatore ed avrà il diritto di rifiutare il prelievo di tale Gas; inoltre, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto (ad eccezione dei casi in cui trova applicazione il successivo paragrafo 18.1.1.3) l'Utente avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, nei limiti di quanto indicato al paragrafo 18.2, fermo restando il diritto del Trasportatore di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il Gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

### ***18.1.1.3 Mancata erogazione della prestazione***

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, qualora il Trasportatore non effettui la prestazione - avente per oggetto il servizio di trasporto di Gas - posta a proprio carico dal Contratto di Trasporto ed in conseguenza di tale comportamento risulti impossibile il prelievo di Gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, sarà sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed avrà diritto ad ottenere dal Trasportatore, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione, nei limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 18.2.

## ***18.1.2 Inadempienza dell'Utente***

### ***18.1.2.1 Specifiche di pressione***

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque PCT risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alle specifiche di pressione previste nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente e, oltre ad essere sollevato dall'obbligo di trasportare i quantitativi di Gas programmati dall'Utente al Punto di Consegna per il periodo in oggetto nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna, avrà diritto a ridurre l'immissione del Gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori compresi nelle specifiche di pressione di cui al presente documento.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

### ***18.1.2.2 Specifiche di qualità***

Qualora il Gas consegnato o fatto consegnare dall'Utente al Trasportatore presso un qualunque Punto di Consegna risulti non conforme, per qualsiasi ragione, alla Specifica di Qualità prevista nel Codice di Rete, il Trasportatore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente, all'operatore di monte responsabile dell'immissione del Gas Naturale fuori specifica ed all'Autorità, ed avrà il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale Gas.

Il Trasportatore può continuare ad accettare l'immissione ai PCT di Gas Naturale per il quale sia stata rilevata un'oscillazione di uno o più parametri di qualità del Gas al di fuori della Specifica di Qualità, ove sia possibile assorbire tale variazione (ad esempio, modificando opportunamente gli assetti della rete di trasporto in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica).

Il Trasportatore effettua l'intercettazione del Gas fuori specifica nel rispetto delle leggi vigenti in materia e solo dopo avere svolto nei minimi tempi tecnici possibili un'adeguata analisi del fuori specifica ed una volta che siano stati utilizzati tutti gli strumenti di flessibilità a sua disposizione per garantire il bilanciamento qualitativo della rete di trasporto.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti dal Trasportatore in dipendenza del mancato rispetto della Specifica di Qualità, saranno a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

### ***18.1.3 Conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione***

Nel caso in cui la proprietà dell'impianto in cui vengono rilevati i dati in base ai quali, ai sensi del Codice di Rete, viene effettuata la verifica di conformità del Gas con le specifiche di qualità/pressione:

- a) sia del Trasportatore, quest'ultimo sarà responsabile della correttezza degli stessi; o
- b) non sia del Trasportatore, i dati in oggetto saranno comunicati o fatti comunicare a quest'ultimo dall'Utente, il quale sarà responsabile sia della tempestività della comunicazione sia della correttezza degli stessi.

### ***18.1.4 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura***

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità in relazione alla corretta e regolare gestione e manutenzione delle stazioni di misura, qualora le stesse non siano di sua proprietà.

Nel caso di apparecchiature di misura non di proprietà del Trasportatore e in stato di avaria, verranno applicate le disposizioni di cui al paragrafo 10.6.3.4 del capitolo: "Misura del Gas".

Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce al Trasportatore, o a persone incaricate da quest'ultimo, la possibilità di accedere

in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura per il rilevamento dei dati – qualora le stesse non siano di proprietà del Trasportatore - nonché per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura.

Il Trasportatore non assume responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente o di terzi dei dati di misura che quest'ultimo abbia rilevato presso l'impianto per i propri fini di fatturazione al Cliente Finale e/o per i conseguenti adempimenti fiscali.

## **18.2 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'**

### **18.2.1 Dolo/colpa grave**

La responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Trasporto, comprese le eventuali perdite di Gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

### **18.2.2 Esclusione di responsabilità**

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 18.2.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

## 18.3 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

### 18.3.1 Cause di risoluzione anticipata da parte del Trasportatore

- a) Il Contratto di Trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:
- i. l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, da parte dell'Utente, di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura ad un periodo di 3 mesi, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Contratto di Trasporto stesso; e/o
  - ii. il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti.
- b) Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto qualora l'Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di trenta-sette giorni; il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.
- c) Si conviene espressamente che è attribuita al Trasportatore la facoltà di recedere dal Contratto senza la prestazione di alcun corrispettivo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- i. l'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nel Contratto di Trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.
  - ii. cessazione dell'effettiva attività dell'Utente.

### **18.3.2 Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione/recesso previsti nei precedenti punti a), b), c), l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione/recesso del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e al tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Trasporto. Va esclusa dal calcolo dell'ammontare di cui sopra la parte del corrispettivo di capacità eventualmente coperta da garanzia finanziaria, così come previsto nei requisiti per l'accesso di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

### **18.3.3 Risoluzione da parte dell'Utente**

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere Gas nella rete di metanodotti gestita dal Trasportatore o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta al Trasportatore nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 18.3.2. Qualora la capacità di cui al Contratto risolto sia conferita dal Trasportatore – in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

### **18.3.4 Sospensione del servizio**

In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, il Trasportatore attiverà un'apposita procedura di sospensione del servizio.

## 18.4 FORZA MAGGIORE

### 18.4.1 Definizione

Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte Interessata"), al di fuori del controllo delle Parti, e che non poteva essere previsto e/o evitato usando con continuità la dovuta diligenza di un Operatore Prudente e Ragionevole ed a costi ragionevoli, avente l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte Interessata, ma esclusivamente quando tale evento o circostanza colpisca la rete di metanodotti gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Forza Maggiore" o "evento di Forza Maggiore")

### 18.4.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di Forza Maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente il Trasportatore o l'Utente;
- ritardato o mancato ottenimento, da parte del Trasportatore, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte del Trasportatore;
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte Interessata cui si riferiscono;
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del Gas sulla rete di metanodotti gestita dal



Trasportatore, che il Trasportatore non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete di metanodotti gestita dal Trasportatore.

#### **18.4.3 Effetti**

La Parte Interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento dagli impegni previsti nel Contratto di Trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, la Parte Interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

#### **18.4.4 Notifica**

La Parte Interessata sarà tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- i. il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte in Contratto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- ii. lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- iii. l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### **18.4.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto**

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente verrà applicato:

- pro rata temporis, nel caso di interruzione totale della prestazione di trasporto;
- in proporzione alla riduzione effettiva delle quantità di Gas riconsegnate all'Utente ai Punti di Riconsegna, nel caso di riduzione parziale delle prestazioni di trasporto.

### **18.5 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **18.5.1 Competenze dell'Autorità**

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

#### **18.5.2 Disposizioni transitorie**

Fino al momento dell'emanazione, da parte dell'Autorità, del regolamento con cui verranno definite le modalità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

##### **18.5.2.1 Esame preventivo**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Trasportatore ed Utente in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di trasporto, salvo i casi che a giudizio di una delle parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza, verranno sottoposte, ad iniziativa di ciascuna parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

#### *18.5.2.2 Risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 18.5.2.1 - e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità di regolazione energia reti e ambiente per l'Energia Elettrica e il Gas dalla legge ed ai sensi dell'Articolo 18 della Delibera n° 137/02 dell'Autorità - ciascuna delle parti avrà facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione della controversia.

Per tale ipotesi le parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

#### *18.5.2.3 Applicazione*

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da contratti di trasporto- sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

#### *18.5.2.4 Arbitrato tecnico*

Tutte le controversie di natura tecnica, che non siano risolte in via amichevole entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal momento in cui una Parte abbia comunicato all'altra l'esistenza della controversia, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento Nazionale di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico, che sarà nominato, procederà e deciderà in conformità a detto regolamento. L'Arbitro dovrà avere adeguate competenze tecniche nel settore del Gas e più specificamente con riguardo al trasporto, scarico, rigassificazione, stoccaggio e vendita di Gas. L'arbitrato sarà tenuto in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Milano. L'arbitro deciderà secondo diritto in via irrituale. L'Arbitro renderà la propria decisione per iscritto, indicandone le motivazioni, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della nomina. La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per le Parti. Le Parti rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione salvo il caso di conflitto di interessi, dolo o errore manifesto dell'arbitro.

### **18.6 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna delle Parti potrà cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di Trasporto a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, che

non potrà essere irragionevolmente negata qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente Codice di Rete.

L'autorizzazione scritta di cui sopra non sarà necessaria qualora il cessionario sia una società controllata dal cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'Articolo 2359 comma 1 del Codice Civile.

### **18.7 LEGGE APPLICABILE**

Il presente documento è regolato dalla legge italiana.